

Come di consueto, ormai, il mitico Giacomo Andolina ci ha abituato a questa utilissima lettura professionale; dopo tanti interventi, qui, colgo l'occasione per ringraziarlo per l'impegno per la categoria tutta. paolo bertazzoli

NOVITA' NORMATIVE CONCERNENTI L'ATTIVITA' COMUNALE DEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012

A cura del dott. Giacomo Andolina*

*Segretario generale del Comune di Brescia

Fonti:

legge nr.96/2012

decreto legge del 7-5-2012 nr. 52 (conv. con legge nr.94/2012)

decreto legge del 22-6-2012 nr. 83 (conv. con legge nr.134/2012)

decreto legge del 6-7-2012 nr. 95 (conv. con legge nr. 135/2012)

decreto ministeriale del 8-5-2012

decreto ministeriale del 29-3-2012

decreto ministeriale del 7-8-2012

Assetto istituzionale

- è ridisciplinata l'obbligatorietà dell'esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni fino a 5000 abitanti, fissando quale termine ultimo per l'avvio della forma associativa obbligatoria il 2013 per almeno tre funzioni ed il 2014 per le restanti

(art.19 d.l.95/2012)

- per ogni procedimento amministrativo dev'essere pubblicato in modo ben visibile sul sito dell'ente,il nominativo del sostituto del responsabile del provvedimento in caso di inerzia nell'adozione di quest'ultimo ed al quale può rivolgersi l'interessato per l'adozione del provvedimento

(art.13,01°co d.l.83/2012)

- la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet con link ben visibile nella homepage del sito.

Dal primo gennaio 2013, la pubblicazione dei predetti dati, costituisce presupposto di efficacia e legittimazione per l'erogazione di provvidenze economiche superiori nell'anno a mille euro e l'omessa pubblicazione potrà costituire causa per il danno da ritardo nella conclusione di procedimento amministrativo.

(art.18, d.l.83/2012)

Amministratori comunali

- sono fissati limiti di spesa per la propaganda elettorale dei candidati Sindaci nei Comuni con più di 15000 abitanti.

Entro tre mesi dalla data delle elezioni, ciascun candidato deve trasmettere al presidente del consiglio ed al collegio regionale di garanzia elettorale, la dichiarazione sulle spese sostenute per la propaganda elettorale

Entro 45 giorni dall'insediamento del consiglio comunale, i rappresentanti dei partiti, gruppi o liste presenti alle elezioni nei Comuni superiori a 15000 abitanti, devono presentare al presidente del consiglio per il successivo invio alla sezione regionale della Corte dei Conti, il consuntivo relativo alle spese elettorali ed alle relative fonti di finanziamento.

La violazione delle norme sulla pubblicità elettorale accertata dal collegio di garanzia elettorale, costituisce causa di decadenza dalla carica che dev'essere deliberata dal consiglio comunale

(art.13,l.96/2012)

Attività contrattuale

- per l'acquisto di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria (attualmente € 200000,00), è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della p.a., se non si ricorre alle convenzioni delle centrali di committenza o alla consip (art.7,2° d.l.52/2012)

- il termine dilatorio di 35gg. per la stipula dei contratti, non si applica per quelli conclusi con il sistema del mercato elettronico

(art.11,d.l.52/2012)

- non sono dovuti i diritti di segreteria per gli acquisti di beni o servizi effettuati con il ricorso ai sistemi informatici (art.13, d.l.52/2012)

- i Comuni fino a 5000 abitanti possono derogare dall'obbligo di ricorrere all'ufficio unico per le procedure contrattuali, per i contratti conclusi con il ricorso al mercato elettronico, alle convenzioni Consip o di altre centrali di committenza

(art.1,4 co d.l.95/2012)

- sono nulli i contratti conclusi in violazione dell'obbligo legale di ricorrere agli strumenti di acquisto consip

(art.1,1°co d.l.95/2012)

- i contratti di acquisto di beni o servizi sono muniti di una clausola legale di recesso anticipato qualora nel corso di vigenza dei medesimi risulti che il corrispettivo contrattuale sia superiore a quello stabilito da convenzioni consip concluse successivamente alla stipula del contratto. Il recesso comporta il pagamento delle prestazioni eseguite oltre ad un decimo del valore di quelle ancora da eseguire e non opera se il contraente accetta la riduzione del corrispettivo al valore di quello stabilito dalla convenzione consip

(art.1,13°co d.l.95/2012)

- in caso di erogazioni liberali a favore della p.a. finalizzate all'acquisto di un bene o servizio è possibile far pagare direttamente il fornitore dal donante, se l'acquisto è avvenuto tramite Consip o mercato elettronico

(art.13ter,d.l.52/2012)

- le comunicazioni all'Osservatorio sulle procedure di scelta del contraente e sull'esecuzione del contratto sono estese a tutti i contratti di valore pari o superiore a € 50.000,00

(art.8,comma2bis d.l.52/2012)

- I criteri di partecipazione alle gare devono essere tali da non escludere le piccole e medie imprese

(art.1,2° co d.l.95/2012)

- i requisiti di partecipazione alle procedure contrattuali collegati al fatturato aziendale devono essere motivati

(art.1,2bis d.l.95/2012)

- l'obbligo, in caso di a.t.i., di seguire la prestazione nei limiti della quota di partecipazione all'associazione è limitato ai contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori

(art.1,2bis d.l.95/2012)

- sono stati fissati i criteri ambientali minimi per l'acquisto di automezzi

(DM 8-5-2012)

- è esclusa la responsabilità solidale del committente con l'appaltatore e subappaltatore in caso di omesso pagamento di tributi da parte di uno di questi ultimi, quando trattasi di esecuzione di contratti pubblici

(art.13ter d.l.83/2012)

- su proposta del Commissario governativo straordinario per la razionalizzazione della spesa, il Sindaco può sospendere, annullare o revocare per motivi di opportunità, atti di procedure di acquisti di beni o servizi

(art.5,5° co d.l.52/2012)

- fino al 2014 non si applica la rivalutazione con l'indice Istat dei canoni di locazione passivi concernenti immobili per finalità istituzionali

(art.3 1° co d.l.95/2012)

- dal primo gennaio 2013 è possibile procedere all'acquisizione diretta di servizi da fondazioni o associazioni solo nei casi previsti dalla legge nazionale o comunitaria.

Dal primo gennaio 2014 le acquisizioni di beni e servizi strumentali per l'attività comunale possono avvenire soltanto secondo la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici, salvo trattasi di acquisti di valore inferiore a duecentomila euro forniti dai seguenti soggetti:

a) società in house interamente pubbliche;

b) cooperative sociali di tipo b) per l'inserimento di persone svantaggiate;

c) convenzioni con organizzazioni di volontariato o con associazioni di promozione sociale;

d) associazioni sportive dilettantistiche per la gestione di impianti sportivi

e) organizzazioni non governative per la gestione di progetti di solidarietà internazionale

(art.4,6°,7°,8° co d.l.95/2012)

- fino a nuovo decreto ministeriale sui compensi professionali, per la conclusione di contratti relativi ai servizi di architettura e ingegneria, è possibile porre a base di gara le tariffe professionali finora vigenti. In ogni caso i corrispettivi contrattuali relativi a tali servizi non possono essere superiori alle predette tariffe

(art.5,2° d.l.83/2012);

Società pubbliche

- le società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta per la fornitura di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile devono ricorrere alle convenzioni consip od al mercato elettronico della p.a., salvo che i relativi contratti vengano conclusi con procedure di evidenza pubblica e gli stessi prevedano corrispettivi contrattuali inferiori a quelli delle convenzioni consip

(art.1,7° co d.l.95/2012)

- i compensi agli amministratori e dipendenti di società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalla p.a. non possono superare il trattamento economico previsto per il primo presidente della Corte di Cassazione

(art.2, commi 20 quater e quinquies d.l.95/2012)

- le società controllate direttamente o indirettamente dal Comune che nel 2011 hanno conseguito un fatturato superiore al 90% verso l'ente locale socio, che non gestiscono servizi pubblici locali o che non sono quotate in borsa, entro il 31-12-2013 devono essere poste in liquidazione o, entro il 30-6-2013, essere alienata con procedura di evidenza pubblica la partecipazione pubblica con assegnazione del servizio all'aggiudicatario per una durata non superiore a cinque anni.

In ogni caso dal primo gennaio 2014 le predette società non possono più svolgere servizi per la p.a. affidati direttamente (*cfr. tuttavia, art.4,8°co stesso d.l.*).

La predetta disciplina non si applica alle società che producono servizi per i quali, a causa del contesto economico-sociale in cui operano, non sia possibile un efficace ed utile ricorso al mercato. Tale condizione dev'essere però comprovata da un parere vincolante dell'Autorità di vigilanza sulla concorrenza.

Le stesse società sono tenute:

a) a prevedere, a partire dal primo rinnovo del consiglio di amministrazione, un amministratore

unico od a costituire l'organo con soli tre componenti dei quali due devono essere dipendenti del Comune controllante o, nel caso di società controllata indirettamente, anche della società controllante. Il terzo componente svolge le funzioni di amministratore delegato.

I compensi per gli amministratori dipendenti sono erogati direttamente all'ente di appartenenza con possibilità di farli concorrere ad alimentare il fondo del salario accessorio;

b) con effetto dal 2013 possono assumere personale a tempo determinato o in co.co.co., nei limiti del 50% della spesa allo stesso titolo sostenuta nel 2009;

c) fino al 31-12-2015 devono osservare i vincoli assunzionali imposti dalla legge all'ente controllante;

d) dal 2013 e fino al 31-12-2014, il trattamento economico dei dipendenti non può superare quello spettante nel 2009

(art.4 1°-4°, 9°-13° co d.l.95/2012)

- con decorrenza dal primo rinnovo dell'organo, il consiglio di amministrazione delle società a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta che non siano quotate in borsa, dev'essere composto da tre o cinque membri.

Nel primo caso almeno due devono essere dipendenti del Comune controllante o, nel caso di società controllata indirettamente, anche della società controllante. Il terzo componente svolge le funzioni di amministratore delegato.

Nella seconda ipotesi, almeno tre componenti devono essere dipendenti del Comune controllante o, nel caso di società controllata indirettamente, anche della società controllante. Le funzioni di amministratore delegato devono essere disgiunte da quelle di presidente e a quest'ultimo possono essere conferite soltanto deleghe per le relazioni esterne ed affari

istituzionali oltreché di supervisione per il controllo interno.

I compensi per gli amministratori dipendenti sono erogati direttamente all'ente di appartenenza con possibilità di farli concorrere ad alimentare il fondo del salario accessorio

(art.4,5° co d.l.95/2012)

- dal 2013 le società controllate dal Comune non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

(art.5 2° co d.l.95/2012)

- la concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e l'attribuzione dei corrispettivi e dei compensi a persone, professionisti, imprese ed enti privati e comunque di vantaggi economici di qualunque genere ad enti pubblici e privati, da parte di aziende speciali o di società in house sono soggetti alla pubblicità sulla rete internet con link ben visibile nella homepage del sito dell'ente concedente.

(art.18, d.l.83/2012)

Enti ed organismi

-- dal primo gennaio 2013 alle associazioni e fondazioni che forniscono servizi al Comune anche a titolo gratuito, non è possibile concedere contributi economici salvo che si tratti di:

a) organizzazioni di volontariato o associazioni di promozione sociale;

b) cooperative sociali;

c) enti o associazioni che operano nel campo dei servizi socio-assistenziali, dell'istruzione, della formazione o dei beni ed attività culturali;

d) organizzazioni non governative che gestiscono progetti di solidarietà internazionale;

e) associazioni sportive dilettantistiche;

f) associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti locali

(art.4 6° co d.l.95/2012)

- e' vietato istituire enti od organismi comunque denominati e di qualsiasi natura per lo svolgimento di funzioni amministrative

Almeno il 20% di quelli esistenti, ad eccezione di aziende speciali e di quelli che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi o culturali, dovranno essere soppressi secondo modalità che saranno stabilite con intesa della Conferenza unificata Stato-

(art.9,1°-6° co d.l.95/2012)

Patrimonio immobiliare

- è possibile concedere allo Stato immobili comunali in uso gratuito (art.3,co.2bis d.l.95/2012)

- la durata massima delle nuove convenzioni stipulate per la vendita della nuda proprietà degli immobili peep concessi in diritto di superficie o l'eliminazione dei vincoli per quelli in proprietà, è fissata in vent'anni a decorrere dalla data di stipula della convenzione originaria

(art.23ter, comma 1bis d.l.95/2012)

- previa disciplina regolamentare è possibile concedere, dietro corrispettivo, locali comunali a partiti e movimenti politici per lo svolgimento di iniziative finalizzate all'attività politica

(art.8,l.96/2012)

- sono previste agevolazioni fiscali per le società di progetto che realizzano interventi in project financing

(artt.1 e 2 d.l.83/2012);

Bilancio

- dal 2013 non possono effettuarsi spese di ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2011 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere.

Il predetto limite non si applica per gli automezzi destinati all'erogazione di servizi sociali o alla tutela dell'ordine e sicurezza pubblica

(art.5 2° co d.l.95/2012)

- a decorrere dall'esercizio finanziario 2012, al rendiconto della gestione occorre allegare una nota informativa, asseverata dall'organo di revisione e contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l'Ente e le società partecipate, con evidenziati analiticamente eventuali motivate discordanze. In tal caso non oltre il termine dell'esercizio finanziario in corso, occorre adottare i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie

(art.6,4° co d.l.95/2012)

- a partire da quello del 2012, occorre iscrivere in bilancio uno stanziamento di spesa per fondo svalutazione crediti di importo non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

(art.6,17° co d.l.95/2012)

- il rispetto del limite d'indebitamento dev'essere assicurato con riferimento a quello previsto nell'anno di assunzione del mutuo

(art.16,11° co d.l.95/2012)

- il termine per comunicare al Ministero dell'Economia l'eventuale differenziale positivo o negativo ai fini del cd. patto di stabilità orizzontale, è prorogato al 20 settembre, mentre lo stanziamento complessivo disponibile a tal fine è ridotto a 200 milioni di euro

(art.16,12° co d.l.95/2012)

- è stato ridisciplinato il procedimento per la concessione di contributi statali per iniziative a carattere turistico

(D.M.29-3-2012)

Personale

- le ferie ed in generale le assenze retribuite spettanti ai dipendenti pubblici devono essere obbligatoriamente usufruite e non possono per qualsiasi motivo essere monetizzate

(art.5,8° co d.l.95/2012)

- dal primo ottobre 2012 il valore del buono pasto erogato ai dipendenti non può superare i sette euro

(art.5,7° co d.l.95/2012)

- ai dipendenti pensionati non è possibile conferire incarichi di studio o consulenza se nell'anno precedente al pensionamento svolgevano attività corrispondenti a quelli oggetto dell'incarico da conferire

(art.5,9° co d.l.95/2012)

- dal primo ottobre 2012 per l'acquisizione del servizio paghe e stipendi, occorre ricorrere al servizio offerto dal Ministero dell'economia stipulando apposita convenzione. In alternativa è possibile ricorrere al mercato utilizzando gli stessi parametri di qualità e prezzo. I contratti stipulati in forme diverse sono nulli

I contratti in corso devono essere rinegoziati con abbattimento del corrispettivo del 15%
(art.5,10° co d.l.95/2012)

- il sistema di valutazione del personale deve prevedere che ad almeno il 10% del personale venga destinata una quota tra il 10 e il 30% di trattamento del salario accessorio (di risultato per i dirigenti) da erogare a quelli che dalle valutazioni risultano più meritevoli

(art.5,co 11quinquies d.l.95/2012)

- devono essere pubblicati sul sito comunale l'entità del premio mediamente conseguibile dal personale dirigenziale e non dirigenziale e i dati relativi alla distribuzione del trattamento accessorio, in forma aggregata

(art.5,co 11sexies d.l.95/2012)

- dopo l'entrata in vigore del decreto ministeriale che fisserà i criteri di virtuosità per la determinazione delle dotazioni organiche dei Comuni, da adottarsi entro il 31-12-2012, gli enti che si troveranno collocati tra il 20% e il 40% superiore alla media stabilita dal decreto, non potranno effettuare assunzioni, mentre quelli della fascia superiore dovranno assumere misure per il rientro nella fascia inferiore

(art.16,8° co d.l.95/2012)

Edilizia privata

- spetta al solo sportello unico dell'edilizia interloquire con gli uffici ed enti coinvolti nell'autorizzare l'attività edilizia privata. Al medesimo spetta acquisire tutte i pareri, nulla osta, permessi ed autorizzazioni necessarie per consentire l'attività edilizia e tramite il medesimo devono essere inoltrate le comunicazioni all'interessato da parte di enti ed uffici interessati alla stessa attività edilizia.

Tutti i documenti, le informazioni e i dati, compresi quelli catastali, che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni e sono ritenuti necessari per consentire l'attività edilizia privata, devono essere acquisiti d'ufficio dallo sportello unico dell'edilizia. Lo stesso non può richiedere attestazioni, comunque denominate, o perizie sulla veridicità ed autenticità di tali

documenti, informazioni e dati.

Il regolamento edilizio non può più prescrivere quali elaborati progettuali presentare ai fini del rilascio del permesso di costruire.

Quando per il rilascio del permesso di costruire è necessario il ricorso alla conferenza di servizio, la determinazione finale di tale conferenza sostituisce il permesso di costruire

(art.13,2° d.l.83/2012)

- sono soggetti a semplice comunicazione gli interventi edilizi consistenti nell'esecuzione di modifiche interne sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, ovvero le modifiche della destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa

(art.13bis d.l.83/2012)

- sono state definite le modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi

(d.m. 7-8-2012)

30-8-2012

Giacomo Andolina

SEGNALAZIONE DELLE DECISIONI GIURISPRUDENZIALI E AMMINISTRATIVE DI MAGGIOR INTERESSE PER L'ATTIVITA' COMUNALE

PUBBLICATE NEL PERIODO GIUGNO-AGOSTO 2012

Ordinamento generale

- nel caso in cui si richieda all'Amministrazione l'annullamento in autotutela di provvedimenti asseritamente illegittimi, l'Amministrazione stessa non ha alcun obbligo di procedere in autotutela, in quanto l'esercizio del potere di annullamento in autotutela è espressione di un potere ampiamente discrezionale, a fronte del quale non sussistono posizioni giuridiche qualificate dell'interessato

(Cds sez. V 6-7-2012 n. 3958)

- il procedimento di revoca dell'incarico assessorile, necessariamente improntato alla semplificazione, per evitare l'insorgere o il prolungarsi di una crisi politica nell'ambito dell'amministrazione comunale, non richiede che l'avvio di tale procedimento debba essere comunicato all'interessato, ai sensi dell'art. 7, [l. n. 241 del 1990](#), atteso che l'Assessore interessato non può opporvisi e, quindi, la sua partecipazione diventa recessiva in un quadro normativo in cui ogni valutazione è rimessa in modo esclusivo al Sindaco

(Cds sez. V 10-7-2012 n. 4057)

Servizi pubblici locali

- dichiarato incostituzionale l'art.4 del d.l.138 sulla disciplina dei s.p.l.

(Corte Cost. 20-7-2012 nr.199)

- è illegittimo il provvedimento di aumento delle tariffe di servizi a domanda individuale con efficacia nel corso dell'anno ed in presenza di un bando per l'ammissione al servizio che non faceva menzione di tale aumento

(Cds sez. V 31-7-2012 n. 4362)

Contratti

generalità

- in tema di interpretazione dei contratti, per individuare quale sia stata la comune intenzione delle parti, dopo aver dato corso all'interpretazione letterale dell'atto negoziale e, cioè delle singole clausole significative, nonché delle une per mezzo delle altre, si può utilizzare il criterio del comportamento delle parti successivo alla conclusione del contratto, in quanto espressivo di un principio di buona fede che costituisce canone ermeneutico fondamentale del contratto (art. 1366 c.c.)

(Cds sez. V 6-7-2012 n. 3963)

- nel campo degli appalti pubblici, occorre distinguere gli oneri di sicurezza per le interferenze, che vanno quantificati nella misura predeterminata dalla stazione appaltante e gli oneri di sicurezza da rischio specifico o aziendale, la cui quantificazione spetta a ciascuno dei concorrenti in rapporto alla sua offerta economica.

E' legittima l'esclusione da una gara (nella specie per l'affidamento di un appalto di servizi) di una impresa che non ha indicato specificamente, nell'offerta economica, alcun costo per gli oneri per la sicurezza, a nulla rilevando al riguardo che la *lex specialis* non preveda alcunché al riguardo

(Cds sez. III 28-8-2012 n.4622)

- nel caso di gara per l'affidamento di un pubblico servizio ricadente nell'allegato II B al [d.lgs. n. 163 del 2006](#)

, l'art. 86 di quest'ultimo d.lgs., ove non sia menzionato dagli atti di indizione della gara, non può essere applicato e condurre all'esclusione di una concorrente per l'omessa indicazione della componente relativa agli oneri di sicurezza

(Cds sez. V 6-8-2012 n. 4510)

requisiti

- l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici ha pubblicato una completa ed aggiornata rassegna sui requisiti generali che i concorrenti secondo il codice dei contratti devono possedere per partecipare alle gare

(Determinazione nr.1 del 16-5-2012 in G.U. del 19-6-2012)

offerta

- costituisce principio fondamentale in materia di gare per l'affidamento di appalti pubblici, quello per cui l'offerta, sia economica che tecnica, presentata dall'impresa partecipante deve essere "unica e imm modificabile" al fine di garantire l'effettiva parità di condizioni tra i concorrenti.

(Cds sez. V 26 giugno 2012 n. 3752)

-se da un lato l'art. 51 del D. Lgs. 163/06 ha effettivamente inserito nel sistema di regolazione delle pubbliche gare, un deciso ridimensionamento del principio dell'immodificabilità soggettiva della persona dell'offerente, per cui le cessioni di azienda o le trasformazioni, fusioni o scissioni di società non possono provocare esclusioni, se non per l'assenza nei nuovi soggetti di requisiti generali oppure speciali, oppure ancora di requisiti necessari in base ai criteri selettivi utilizzati dalla stazione appaltante, dall'altro detto ridimensionamento non trova nel codice degli appalti una generalità assoluta, ma viene accompagnato da una serie di limitazioni poste a presidio del principio dell'inammissibilità della presenza plurima nella stessa gara dello stesso concorrente, tramite più offerte (art. 11 co. 6) oppure con l'inserimento di una stessa impresa in più di un raggruppamento temporaneo (art. 37 co. 7)

(Cds sez. V 9-7-2012 n. 3995)

- l'attestazione di consegna del servizio monitoraggio della corrispondenza nel sito internet delle poste italiane, non avendo valore di prova legale, non può, in via di principio, prevalere sulla data di protocollazione che ha, invece, valore legale

(Cds sez. V 10-7-2012 n. 4066)

- i principi di pubblicità e trasparenza che governano la disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti pubblici comportano che, qualora all'aggiudicazione debba procedersi col criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, l'apertura delle buste contenenti le offerte e la verifica dei documenti in esse contenuti vadano effettuate in seduta pubblica anche laddove si tratti di procedure negoziate, con o senza previa predisposizione di bando di gara, e di affidamenti in economia nella forma del cottimo fiduciario

(Cds ad.pl. 31-7-2012 n. 31)

aggiudicazione

- l'aggiudicazione provvisoria di una gara di appalto, non costituisce atto conclusivo del procedimento, ma un atto endoprocedimentale che fa nascere in capo all'interessato una mera aspettativa alla conclusione del procedimento. Ne consegue che non sussiste l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare all'impresa interessata l'avvio del procedimento di revoca dell'aggiudicazione provvisoria, ai sensi dell'art. 7 della [legge n. 241 del 1990](#), giacché il procedimento è già stato avviato con l'atto di indizione della gara

(Cds sez.III 11-7-2012 n. 4116)

- è legittima la revoca di un'aggiudicazione definitiva disposta per mancanza di risorse economiche idonee a sostenere la realizzazione dell'opera

(Cds sez.III 11-7-2012 n. 4116)

- nel caso di gara da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in presenza del giudicato di annullamento dell'esclusione stessa sopravvenuto alla formazione della graduatoria, il rinnovo degli atti deve consistere nella sola valutazione dell'offerta illegittimamente pretermessa, da effettuarsi ad opera della medesima commissione preposta alla procedura

(Cds ad.pl. 26-7-2012 n. 30)

Urbanistica

- le conseguenze della scadenza dell'efficacia del piano di zona si esauriscono nell'ambito della sola disciplina urbanistica, non potendo invece incidere sulla validità ed efficacia delle obbligazioni assunte dai soggetti attuatori degli interventi di edilizia economica e popolare, che solo mediatamente trovano fonte nel piano urbanistico attuativo, radicandosi piuttosto nelle convenzioni urbanistiche ovvero negli atti d'obbligo accessivi al provvedimento di assegnazione, del tutto svincolati dalla efficacia del piano stesso.

(Cds ad.pl. 20-7-2012 n. 28)

- il contributo per il rilascio del permesso di costruire ha natura di prestazione patrimoniale imposta, di carattere non tributario ed ha carattere generale, prescindendo totalmente o meno delle singole opere di urbanizzazione

Il fatto che l'obbligazione avente a oggetto i contributi concessori sia assistita da garanzia fideiussoria, anche quando questa contempra il pagamento a semplice richiesta e l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, non comporta affatto un dovere del Comune di chiedere prima l'adempimento anche al fidejussore per poter poi applicare le relative sanzioni pecuniarie.

(Cds sez.IV 30-7-2012 n. 4320)

- ai fini del formarsi del silenzio su di una DIA che interessa parti condominiali dell'edificio, non rileva l'esistenza di un "consenso tacito" o "in via presuntiva" del condomino all'esecuzione dei lavori, essendo evidente che occorra il consenso espresso del condominio al fine di fondare la legittimazione alla presentazione della DIA; per altro verso, va rilevato che non possono dedursi né da eventuali comportamenti di tecnici del condomino, né dai "silenzi" di questo (che peraltro nella specie aveva richiesto tutela nelle sedi competenti), impliciti atti di assenso all'esecuzione dei lavori.

(Cds sez.IV 26-7-2012 n. 4255)

Жителям долины не было известно, что охотников послали на розыски " [Игра тамплиеры скачать](#) "Карлоса.

Такое же впечатление было и у меня и у большинства присутствующих.

Приговор должен был быть с минуту на минуту приведен в исполнение, и " [Irma i know скачать](#) "меня уже потащили к дереву, как " [Портфолио класса скачать](#) "вдруг послышался топот копыт, и несколько мгновений спустя из леса выскочила группа всадников.

Выбравшись из леса, мы поехали "[Сафари биатлон скачать](#) "через саванну.

У него самого было когда-то пять коров, но москали всех забрали, и теперь, когда нужно молоко для больных детей, он вынужден ходить за ним "[Книги яой скачать бесплатно](#) "в Кросенку.

Я послушался и, выйдя из лодки, стал карабкаться по стволу.

```
document.getElementById("J#1367943032bl64ae0554").style.display = "none";
```